



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA n. 46 del 22.5.2012

OGGETTO: D. Lgs. 116/08 e DM 30.3.2010 – Individuazione delle zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2012 – Deliberazione di Giunta Regionale n. 808 del 30 Dicembre 2011. - **Ordinanza di divieto di Balneazione anno 2012 (periodo maggio – settembre)**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 30 Maggio 2008 e s. m. ed i. e il DM del 30 marzo 2010 e s. m. ed i., relativi alla qualità delle acque di balneazione;

PRESO ATTO, della Deliberazione n. 808 del 30 dicembre 2011 della Giunta Regionale della Campania, rilevata dal sito ufficiale dell'ARPAC, ad oggetto: *“Classificazione della qualità delle acque di balneazione e individuazione delle acque non balneabili per l'anno 2012 ai sensi del D. Lgs n. 116 del 30 maggio 2008 e D. M. 30.3.2010”*;

LETTA la citata Deliberazione tesa, tra l'altro, a valutare e classificare le acque di mare destinate alla balneazione per la stagione balneare 2012 come da elenco definito “Elenco acque marine balneabili”, attraverso i controlli eseguiti dall'A.R.P.A. Campania – Dipartimento di Napoli, secondo quanto previsto dalla norma, con l'emanazione del Decreto Ministeriale del 30.3.2010, in attuazione del D. Lgs. 116/2008 che recepisce la Direttiva CEE in materia di monitoraggio, classificazione e gestione della qualità delle acque destinate alla balneazione e informazione al pubblico;

RILEVATO che l'A.R.P.A.C., come si evince dai dati pubblicati dalla stessa sul proprio sito, ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione per l'anno 2012, così come disposto dal DM del 30.3.2011, attraverso il monitoraggio di solo due dei parametri batteriologici, di cui all'allegato 1 colonna A del D. Lgs. 116/2008: Escherichia coli e Enterococchi intestinali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 116/08, le stesse acque di balneazione, classificate secondo le classi di qualità: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente, sono state riportate in forma tabellare negli allegati della DGR n. 808 del 30.12.2011.

CHE è opportuno precisare che le acque "non idonee alla Balneazione", ad inizio stagione balneare 2012, sono sia quelle di classe "scarsa" ai sensi D.lgs 116/08 (nuova normativa) sia quelle che risultano in art.7 ai sensi del DPR 470/82 (vecchia normativa), indipendentemente dall'esito della classificazione e che pertanto le Amministrazioni comunali dovranno adottare le seguenti misure:

1. adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

Omissis

2. garantire l'informazione al pubblico.

PRESO ATTO che le acque marine di questo comune, di seguito indicate, sono state riportate nella citata tabella con la classe di qualità:

• **“eccellente”**:

- tra via Orsa Maggiore e SS7q Km. 46.800, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8989 – Long. 14,0321, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8918 – Long. 14,0353, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8956 e Long. 14,0323, per una lunghezza di metri 852;
- tra SS7Q Km. 48,800 e via Stella Maris, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8918 – Long. 14,0353, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8848 – Long. 14,0381, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8873 e Long. 14,0357, per una lunghezza di metri 813;

• **“buona”**:

- tra via Stella Maris e via Licola Mare n. 55, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8848 – Long. 14,0381, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8800 – Long. 14,0400, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8822 e Long. 14,0377, per una lunghezza di metri 560;

• **“sufficiente”**:

- tra via Licola Mare n. 55 e via Licola Mare n. 5, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8800 – Long. 14,0400, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8782 – Long. 14,0406, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8784 e Long. 14,0394, per una lunghezza di metri 210;

ma rientrano comunque tra quelle che risultano in art.7 ai sensi del DPR 470/82 (vecchia normativa), indipendentemente dall'esito della classificazione e di cui, pertanto, l'Amministrazione comunale deve vietare la balneazione per la stagione balneare dell'anno in corso;

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 15 del D. Lgs. 116/2008, i Sindaci dei comuni costieri sono tenuti a dare informazione al pubblico e che a loro compete l'adozione dei seguenti provvedimenti amministrativi :

- la competenza della delimitazione a mezzo di Ordinanza delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio e la revoca di tali provvedimenti nel caso in cui le analisi condotte diano esiti favorevoli;
- l'obbligo all'apposizione, nelle zone interessate, di idonea segnaletica che indichi il divieto di balneazione sia esso permanente che temporaneo;
- l'obbligo di segnalazione tempestiva ai Dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.C. di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque marine ricadenti nel proprio ambito territoriale;

RITENUTO, pertanto, opportuno dover provvedere alla revoca dell'O. S. n. 5/2011 di divieto di balneazione della stagione balneare anno 2011 nonché alla emissione di apposita Ordinanza di divieto di balneazione per quanto riguarda la stagione balneare anno 2012 (periodo maggio/settembre);

DICHIARA

NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono per integralmente richiamati e trascritti, le acque di mare comprese:

- tra via Orsa Maggiore e SS7q Km. 46.800, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8989 – Long. 14,0321, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8918 – Long. 14,0353, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8956 e Long. 14,0323, per una lunghezza di metri 852;
- tra SS7Q Km. 48,800 e via Stella Maris, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8918 – Long. 14,0353, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8848 – Long. 14,0381, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8873 e Long. 14,0357, per una lunghezza di metri 813;

- tra via Stella Maris e via Licola Mare n. 55, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8848 – Long. 14,0381, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8800 – Long. 14,0400, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8822 e Long. 14,0377, per una lunghezza di metri 560;
- tra via Licola Mare n. 55 e via Licola Mare n. 5, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8800 – Long. 14,0400, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8782 – Long. 14,0406, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8784 e Long. 14,0394, per una lunghezza di metri 210;

classificate dall’Agenzia A.R.P.A.C. di Napoli e riportate in forma tabellare nell’allegato elenco della D.G.R. n. 808 del 30.12.2011;

ORDINA

- a) la revoca dell’O. S. n. 5/2011** di divieto di balneazione della stagione balneare anno 2011;
- b) è interdetta la balneazione**, per la stagione balneare anno 2012 (periodo maggio/settembre), anche per breve durata, ai frequentatori della spiaggia, nel tratto di mare posto nelle zone:
- tra via Orsa Maggiore e SS7q Km. 46.800, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8989 – Long. 14,0321, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8918 – Long. 14,0353, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8956 e Long. 14,0323, per una lunghezza di metri 852;
 - tra SS7Q Km. 48.800 e via Stella Maris, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8918 – Long. 14,0353, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8848 – Long. 14,0381, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8873 e Long. 14,0357, per una lunghezza di metri 813;
 - tra via Stella Maris e via Licola Mare n. 55, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8848 – Long. 14,0381, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8800 – Long. 14,0400, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8822 e Long. 14,0377, per una lunghezza di metri 560;
 - tra via Licola Mare n. 55 e via Licola Mare n. 5, con coordinate inizio tratto acqua di balneazione Lat. 40,8800 – Long. 14,0400, coordinate fine tratto acqua di balneazione Lat. 40,8782 – Long. 14,0406, con stazione di prelievo alle seguenti coordinate Lat. 40,8784 e Long. 14,0394, per una lunghezza di metri 210;

così come classificate dall’Agenzia A.R.P.A.C. di Napoli e riportate in forma tabellare nell’allegato elenco della D.G.R. n. 808 del 30.12.2011 sia ai sensi del D. Lgs. 116/08 (nuova normativa) sia ai sensi dell’art. 7 del DPR 470/82 (vecchia normativa);

c) al Comando di Polizia Municipale, in ordine alle nuove competenze:

1) di disporre la repentina apposizione, nelle zone interessate dalle acque classificate, dei relativi cartelli di divieto di balneazione, posizionandoli in modo ben visibile;

2) di notificare la presente Ordinanza a tutti i concessionari dei lidi interessati dai divieti e precisamente quelli presenti su detti tratti di mare ai quali va l’obbligo di esporla in vista, di curare la conservazione dei suddetti cartelli nel luogo dove vengono installati e di comunicare immediatamente agli uffici comunali l’eventuale mancanza o rimozione degli stessi;

d) alle Forze dell’Ordine, nell’interesse primario della tutela della salute collettiva, di assumere i provvedimenti idonei nonché di sorvegliare ad assicurare il rispetto di quanto ordinato tramite opportuni sopralluoghi al fine di accertare l’ottemperanza di quanto disposto nell’Ordinanza stessa.

Omissis

RENDE NOTO

- I contravventori alla presente saranno denunciati alla competente Autorità Giudiziaria;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notificazione;

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 è il Dirigente della Polizia Municipale, dott. Antonio BALDI.

Inoltre, per la massima diffusione della stessa, dispone che la presente venga trasmessa:

- all'ufficio Provveditorato, per l'affissione tramite manifesti murali sul territorio comunale;
- al CED, per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- all'ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO

Avv. Giovanni Pianese